

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2016, n. 8-4158

Dipendente: Sig. Giuseppe Paltani, autorizzazione in sanatoria ad assumere incarico di Consulenza tecnica a favore del Comune di Baveno, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota del 19 Aprile 2016, il Sig. Giuseppe Paltani, funzionario assegnato alla Direzione Agricoltura, dipendente regionale dal 1° Gennaio 2016, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di consulenza tecnica, a favore del Comune di Baveno. La collaborazione avrà termine il 31 Dicembre 2016, con un impegno previsto pari a 2/3 ore mensili.

Il Sig. Giuseppe Paltani era già stato autorizzato a svolgere il medesimo incarico in corso d'anno 2015 dalla Provincia Verbano Cusio Ossola, di precedente appartenenza.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 4 incarichi;

precisato che al funzionario sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che alla nota prot. n. 8784/A1001B pervenuta il 26 Settembre 2016, il Direttore Dott. Gaudenzio De Paoli ha allegato il parere espresso dal Dirigente Dr. Paolo Cumino, da cui il Sig. Giuseppe Paltani dipende, secondo il quale, in base alle verifiche effettuate, l'attività esterna dichiarata non comporta conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale e con l'attività svolta dal dipendente;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

il dipendente Sig. Giuseppe Paltani, funzionario regionale assegnato alla Direzione Agricoltura, è autorizzato in sanatoria ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, a svolgere l'incarico di consulenza tecnica, a favore del Comune di Baveno, fino il 31 Dicembre 2016 con un impegno previsto pari a 2/3 ore mensili.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)